



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Roma, 20 febbraio 2009

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti
del Lavoro
Via Cristoforo Colombo 486
00145 Roma*

Prot. 25/I/0002603

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – perdita dello stato di disoccupazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 297/2002.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito all'applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 297/2002, recante disposizioni modificative e correttive del D.Lgs. n. 181/2000, concernente norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in attuazione dell'art. 45, comma 1, lett. a) della L. n. 144/1999.

In particolare l'interpellante chiede di sapere se le dimissioni volontarie presentate da un lavoratore dipendente, che svolga attività di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, causino la perdita dello stato di disoccupazione in quanto assimilate al rifiuto di una “*congrua offerta di lavoro*” ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 297/2002. Nello specifico, tuttavia, le dimissioni sarebbero rese in quanto l'attività lavorativa in questione non consentirebbe di percepire un “*reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione*”.

Al riguardo, acquisito il parere delle Direzioni generali della Tutela delle Condizioni di Lavoro, degli Ammortizzatori sociali e Incentivi all'Occupazione e del Mercato del lavoro, si rappresenta quanto segue.

Va preliminarmente evidenziato che il Legislatore ha inteso declinare esplicitamente, all'art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000, le fattispecie che determinano la conservazione o la perdita dello stato di disoccupazione. In particolare, tale norma prevede:

a) la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa “*tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione*”;

b) la perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del Servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 dello stesso D.Lgs. n. 181/2000;

c) la perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una *“congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo (...) con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni”*;

d) la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, *“ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani”*.

Secondo l'art. 4 citato, pertanto, per i soggetti che già lavorano – come nel caso prospettato dall'istante – l'unica ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione è legata al superamento o meno di un reddito annuale *“non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione”*, ad oggi fissato in una somma pari ad €8.000,00 per i lavoratori dipendenti e €4.800,00 per i lavoratori autonomi.

Questa, come le altre ipotesi disciplinate dall'art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000, non possono dunque ritenersi estensibili in via analogica, cosicché il caso prospettato da codesto Consiglio non è in alcun modo assimilabile all'ipotesi di rifiuto di una *“congrua offerta di lavoro”* prevista invece alla lett. c) **per i soggetti in cerca di occupazione**. Ne consegue che la definizione, formale e sostanziale, di *“lavoro congruo”* – rispetto alla quale, peraltro, il D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009) rinvia all'art. 1 *quinquies* del D.L. n. 249/2004 (conv. da L. n. 291/2004) – non rileva nel caso in esame.

Tale fattispecie, infatti, in quanto relativa ad un soggetto che già lavora, potrebbe dunque rientrare nella lett. a) dell'art. 4 ma nel caso specifico non si avrebbe alcuna perdita dello stato di disoccupazione in considerazione della limitatezza del reddito, **a prescindere da una eventuale atto di dimissioni da parte del soggetto interessato**.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)